

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3244

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCHINO, VIETTI, COTA, BRESSA, D'ALEMA

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero

Presentata il 24 febbraio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che si compone di un unico articolo, è volta ad aggiornare alcune disposizioni di carattere ordinativo e funzionale relative al Corpo della guardia di finanza, tenendo anche conto di analoghi interventi normativi che hanno riguardato amministrazioni similari.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), integra l'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, ai sensi del quale il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro della difesa.

Al riguardo, ferma restando la procedura attualmente prevista per la nomina, si stabilisce che il Comandante generale del Corpo possa essere scelto anche fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del Corpo, oltretutto tra i pari grado dell'Esercito, come attualmente previsto.

Ciò in piena coerenza e a completamento dell'assetto delineato dalla legge delega n. 78 del 2000 e dai relativi decreti attuativi (decreti legislativi n. 68 e n. 69 del 2001) che hanno confermato e rafforzato il ruolo del Corpo quale Forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria ad ordinamento

militare alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze e con compiti ad elevata specializzazione.

Tale disposizione è altresì in linea con la disciplina vigente in materia di nomina dell'autorità di vertice dell'Arma dei carabinieri (articolo 20 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297) che viene prescelta tra i relativi generali di Corpo d'armata. Sotto tale aspetto il presente intervento consente anche di eliminare un'ingiustificata disomogeneità organizzativa tra amministrazioni similari. Per il Corpo della guardia di finanza, peraltro, è mantenuta anche la possibilità dell'assunzione dell'incarico da parte di un ufficiale generale dell'Esercito, alla luce dell'immutato ordinamento militare.

La durata del relativo mandato è fissata in un periodo massimo di due anni, rinnovabile, salvo che nel frattempo il Comandante generale debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. A conclusione del mandato, il Comandante generale è collocato in congedo, equiparato a tutti gli effetti al congedo per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione della disciplina di cui all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

La lettera *b*) del comma 1, ispirata alle medesime finalità di ottimizzazione del coordinamento, stabilisce che, per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa assegni al Comando generale della Guardia di finanza un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Sul punto, lo stesso articolo 5 della legge n. 189 del 1959, al comma 2, già prevede l'impiego di un generale di brigata dell'Esercito. Per le stesse esigenze di collegamento, inoltre, un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza sarà impiegato presso il Ministero della difesa.

Il comma 2 attiene al concorso del Corpo della guardia di finanza alla difesa militare, come previsto dall'articolo 7 del

decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. In proposito, si dispone che nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipenda funzionalmente dal Ministro della difesa. Ciò in sostanziale aderenza alle vigenti modalità di coordinamento nello specifico settore di cui alla legge n. 189 del 1959 (articoli 1 e 4) e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (articoli 14, 15 e 16).

Il comma 3 è diretto a modificare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, onde assicurarne la coerenza con la correlata previsione di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1 in esame, e dirimere eventuali incertezze in sede applicativa. A tal fine si stabilisce che il Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza sia il generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo (così come attualmente previsto dallo stesso decreto legislativo n. 69 del 2001) ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante generale.

La durata del mandato del Comandante in seconda del Corpo viene inoltre fissata in un periodo massimo di un anno, salvo che nel frattempo l'ufficiale generale debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. Analoga disposizione è contemplata per il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 25, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 297 del 2000.

Il comma 4, infine, precisa che le nuove norme in materia di durata del mandato del Comandante generale e del Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo secondo le procedure stabilite dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*) numero 1).

Le disposizioni di cui alla presente proposta di legge non comportano nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi delle novelle all'articolo 4 della legge n. 189 del 1959 introdotte dal comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1 in esame, infatti, al termine del mandato il Comandante generale è collocato in congedo, equiparato a tutti gli effetti al congedo per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione di quanto già previsto dall'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 215 del 2001, ai sensi del quale all'interessato « compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio ».

Detta norma — la cui principale novità è rappresentata dall'attribuibilità dell'incarico di Comandante generale anche a un generale di Corpo d'armata del Corpo della guardia di finanza — non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che non determina alcun incremento dell'organico dei generali di Corpo d'armata del ruolo normale del Corpo e prevede l'attribuzione del medesimo trattamento economico attualmente corrisposto al Comandante generale proveniente dall'Esercito.

Analoghe considerazioni valgono anche per la disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera *b*), diretta a stabilire che, per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa, sia assegnato al Comandante generale del Corpo della guardia di finanza un generale di divisione in servizio

permanente dell'Esercito e al Ministero della difesa un generale di pari grado dello stesso Corpo.

Infatti, i due ufficiali generali, da impiegare presso le amministrazioni interessate, sarebbero tratti dagli attuali organici delle istituzioni di appartenenza.

La disposizione di cui al comma 3 è diretta a modificare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, onde assicurarne la coerenza con la correlata previsione di cui al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 1 in esame.

Anche tale previsione non determina alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, in quanto non comporta incrementi dell'organico dei generali di Corpo d'armata del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza o degli emolumenti spettanti, in servizio e in quiescenza, per la carica di Comandante in seconda. Inoltre, è prevista una durata massima nell'incarico corrispondente, come già evidenziato, a quella del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonché alla durata media registrata nel tempo per incarichi della specie.

Oneri finanziari aggiuntivi non derivano neanche dalle ulteriori disposizioni contemplate dalla presente iniziativa (commi 2 e 4), che hanno natura organizzativa.

In relazione alle medesime disposizioni di cui alla presente proposta di legge, contenute nell'emendamento 6.100 del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n.1 del 2010 (atto Camera n. 3097-A), la competente V Commissione Bilancio della Camera dei deputati, nella seduta del 9 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa »;

2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Il mandato del Comandante generale, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, ha una durata massima di due anni ed è rinnovabile con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni »;

b) il secondo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per

finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ».

2. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro della difesa ».

3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « più anziano in ruolo » sono inserite le seguenti: « ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante generale »;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) rimane in carica per un periodo massimo di un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge ».

4. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come rispettivamente introdotto e modificato dal comma 1, lettera a), numero 2), e dal comma 3 del presente articolo, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0034080